SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 263

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 12 novembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 12 novembre 2001, n. **402.**

Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure finalizzate ad assicurare una maggiore funzionalità ed efficienza nella gestione del personale del Servizio sanitario nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, per gli affari regionali e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri professionali dipendenti ed emergenza infermieristica

1. In caso di accertata impossibilità a coprire posti di infermiere e di tecnico sanitario di radiologia medica mediante il ricorso a procedure concorsuali, le Aziende unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere, previa autorizzazione della Regione e nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale di cui all'articolo 39, commi 19 e 20-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, hanno facoltà, non oltre il 31 dicembre 2003:

a) di riammettere in servizio infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica che abbiano volontariamente risolto il rapporto di lavoro;

b) di stipulare contratti di lavoro, a tempo determinato, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 17 del C.C.N.L. 1° settembre 1995, per la durata massima di un anno, rinnovabile, con le modalità ed i criteri indicati dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dello stesso articolo.

2. Fermo restando il vincolo finanziario di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le Residenze sanitarie per anziani e gli Istituti di riabilitazione, previa autorizzazione della Regione, possono remunerare agli infermieri dipendenti prestazioni orarie aggiuntive rese al di fuori dell'impegno di servizio, rispetto a quelle proprie del rapporto di dipendenza; tali prestazioni sono assimilabili, ai soli fini fiscali e contributivi, alla libera professione ancorché resa all'Amministrazione di appartenenza.

3. Sono ammessi a svolgere prestazioni aggiuntive gli infermieri dipendenti dalla stessa Amministrazione, in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno da almeno sei mesi;

b) essere esenti da limitazioni anche parziali o prescrizioni alle mansioni come certificate dal medico competente;

c) non beneficiare, nel mese in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva, di istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione, a qualsiasi titolo, dell'orario di servizio, comprese le assenze per malattia.

4. L'Amministrazione interessata utilizza in via prioritaria le prestazioni aggiuntive per garantire gli standard assistenziali nei reparti di degenza e l'attività delle sale operatorie.

5. La tariffa di tali prestazioni aggiuntive a favore dell'Amministrazione di appartenenza e i tetti massimi individuali della stessa sono determinati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali in sede decentrata, in misura compatibile con il vincolo finanziario di cui al comma 1.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera *b)*, 2 e 5 si applicano, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino all'entrata in vigore di una specifica disciplina contrattuale e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2003.

7. Il Ministro della salute individua, con proprio decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le figure di operatori professionali dell'area sanitaria nonché, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le figure professionali operanti nell'area socio-sanitaria ad alta integrazione sanitaria che possono essere formate attraverso corsi organizzati e finanziati a cura delle Regioni. Con lo stesso decreto sono stabiliti standard minimi di insegnamento teorico e di addestramento pratico, nonché le modalità di nomina della commissione esaminatrice e di espletamento dell'esame finale. I predetti corsi sono svolti dalle Aziende sanitarie e dalle altre strutture sanitarie pubbliche e private autorizzate dalle regioni.

8. Fino a quando non si procederà ai sensi del comma 7, per l'operatore socio-sanitario restano confermate le disposizioni di cui all'accordo intervenuto il 22 febbraio 2001 in sede di Conferenza Stato-regioni tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con la stessa procedura è discipli-

nata, per l'operatore socio-sanitario la formazione complementare in assistenza sanitaria che consente a detto operatore di collaborare con l'infermiere o con l'ostetrica e di svolgere autonomamente alcune attività assistenziali in base all'organizzazione dell'unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione.

9. Il conseguimento del master di primo livello di tipo specialistico in Scienze infermieristiche, organizzato dalle università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, costituisce titolo valutabile ai fini della carriera.

10. I diplomi conseguiti dagli infermieri in base alla normativa precedente all'istituzione dei corsi di laurea in infermieristica e che abbiano consentito l'iscrizione agli albi professionali IPASVI, sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica in Scienze infermieristiche, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base attivati dalle università. All'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, alla lettera *a)*, dopo la parola: «architettura» sono inserite le seguenti: «ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie,».

11. In ogni caso restano fermi i vincoli finanziari previsti dall'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome dell'8 agosto 2001.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

FRATTINI, *Ministro della funzione pubblica*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

01G0461

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 7 novembre 2001.

Ulteriori interventi di protezione civile per la mitigazione del rischio idrogeologico e la rimozione di situazioni di pericolo nei bacini idrografici nel territorio delle province di Asti, Cuneo e Verbano-Cusio-Ossola. (Ordinanza n. 3157).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio in data 21 settembre 2001, con il quale al Ministro dell'interno è stata attribuita la delega per la protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3051 del 31 marzo 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2000 con le quali sono state emanate disposizioni finalizzate ad avviare una serie di interventi atti a mitigare le situazioni di rischio in occasione di eventi alluvionali;

Ritenuto necessario ed urgente integrare la precedente ordinanza con ulteriori fondi per consentire il proseguimento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

Sentita la regione Piemonte;

Dispone:

Art. 1.

1. Per la mitigazione del rischio idrogeologico e la rimozione di situazioni di pericolo nei bacini idrografici delle province di Asti, Cuneo e Verbano-Cusio-Ossola, di cui in premessa, alla regione Piemonte è concesso un contributo di lire 20 miliardi a valere sulle disponibilità dell'unità previsionale di base 20.2.1.3 «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. La regione Piemonte nei limiti delle risorse di cui al comma 1, predispone un programma di interventi, d'intesa con le amministrazioni provinciali di Asti,

Cuneo e Verbano-Cusio-Ossola che può essere realizzato anche per stralci e dovrà indicare i relativi soggetti attuatori. Il piano prima dell'esecutività deve essere sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile, previo assenso dell'Autorità di bacino del fiume Po.

3. Possono essere ricompresi nel programma ed attuati con le procedure e deroghe dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3051 del 31 marzo 2000 citata in premessa, ulteriori interventi finanziati con fondi comunitari o con le disponibilità delle amministrazioni pubbliche.

Art. 2.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenziosi a qualsiasi titolo insorgenti sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

2. La regione Piemonte, con relazione semestrale ed ogni volta sia richiesto o necessario, riferisce al Dipartimento della protezione civile sullo stato di attuazione degli interventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2001

Il Ministro: SCAJOLA

01A12240

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 ottobre 2001.

Riconoscimento al sig. Mansour Mohamed di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Mansour Mohamed ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1999 dal sig. Mansour Mohamed, nato a Kairouan (Tunisia) il giorno 8 maggio 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Mansour Mohamed è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12157

DECRETO 23 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Chebbi Radhia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Chebbi Radhia ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998 dalla sig.ra Chebbi Radhia, nata a Testour (Tunisia) il giorno 1° ottobre 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Chebbi Radhia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12158

DECRETO 23 ottobre 2001.

Riconoscimento al sig. Trabelsi Salah di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Trabelsi Salah ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1999 dal sig. Trabelsi Salah, nato a tunisi (Tunisia) il giorno 21 dicembre 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Trabelsi Salah è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12159

DECRETO 23 ottobre 2001.

Riconoscimento al sig. Souissi Boulbaba di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Souissi Boulbaba ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dal sig. Souissi Boulbaba, nato a El Hamma (Tunisia) il giorno 2 maggio 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Souissi Boulbaba è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12160

DECRETO 23 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Gablaoui Meherzia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gablaoui Meherzia ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998 dalla sig.ra Gablaoui Meherzia, nata a Tunisi (Tunisia) il giorno 4 maggio 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gablaoui Meherzia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12161

DECRETO 23 ottobre 2001.

Riconoscimento al sig. Sliti Imed di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Sliti Imed ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998 dal sig. Sliti Imed, nato a Medjez El Bad (Tunisia) il giorno 30 luglio 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Sliti Imed è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12162

DECRETO 23 ottobre 2001.

Riconoscimento al sig. Zaalouni Hamed di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Zaalouni Hamed ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dal sig. Zaalouni Hamed, nato a Sers (Tunisia) il giorno 12 febbraio 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Zaalouni Hamed è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12163

DECRETO 24 ottobre 2001.

Rettifica del codice A.I.C. (in base 10) della specialità medicinale «Actonel».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 178 del 29 maggio 1991 recepimento delle direttive della Comunità europea in materia di specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto il decreto A.I.C./U.A.C. n. 480 del 24 agosto 2000 con il quale è stata autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ACTONEL (risedronato sodico) nelle seguenti forme e confezioni:

5 mg compresse film rivestite 28 (2×14) compresse in blister - A.I.C. n. 034568030/M;

5 mg compresse film rivestite 14 compresse in blister - A.I.C. n. 034568016/M;

5 mg compresse film rivestite 20 (2×10) compresse in blister - A.I.C. n. 034569028/M;

5 mg compresse film rivestite 84 (6×14) compresse in blister - A.I.C. n. 034569042/M;

5 mg compresse film rivestite 140 (10×14) compresse in blister - A.I.C. n. 034569055/M;

30 mg compresse film rivestite 14 compresse in blister - A.I.C. n. 034569067/M;

30 mg compresse film rivestite 28 (2×14) compresse in blister - A.I.C. n. 034569079/M;

Considerato che il codice A.I.C. in base 10 delle confezioni:

5 mg compresse film rivestite 20 (2×10) compresse in blister;

5 mg compresse film rivestite 84 (6×14) compresse in blister;

5 mg compresse film rivestite 140 (10×14) compresse in blister;

30 mg compresse film rivestite 14 compresse in blister;

30 mg compresse film rivestite 28 (2×14) compresse in blister,

è stato erroneamente riportato;

Vista la domanda con la quale la ditta chiede la rettifica;

Vista altresì la richiesta di poter proseguire la distribuzione della confezione 14 compresse da 30 mg nei lotti di produzione contraddistinti dai numeri 301065 e 303108;

Decreta:

Art. 1.

Il codice di A.I.C. in base 10 delle confezioni di seguito riportate della specialità medicinale ACTONEL è rettificato come segue:

5 mg compresse film rivestite 20 (2×10) compresse in blister - A.I.C. n. 034568028/M;

5 mg compresse rivestite 84 (6×14) compresse in blister - A.I.C. n. 034568042/M;

5 mg compresse film rivestite 140 (10×14) compresse in blister -A.I.C. n 034568055/M;

30 mg compresse film rivestite 14 compresse in blister - A.I.C. n. 034568067/M;

30 mg compresse film rivestite 28 (2×14) compresse in blister - A.I.C. n. 034568079/M.

Art. 2.

Il codice A.I.C. di cui all'art. 1 dovrà essere riportato dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

I lotti già prodotti contraddistinti dai numeri 361065 e 363108 corrispondenti alla confezione 14 compresse da 30 mg recanti il codice di A.I.C. n. 034569067 possono essere venduti fino ad esaurimento.

Art. 4.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 24 ottobre 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A12223

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 7 novembre 2001.

Autorizzazione al transito di ufficiali provenienti dall'Esercito e dall'Aeronautica nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, ed in particolare l'art. 26, che prevede, per la iniziale costituzione del ruolo tecnico-logistico, che con decreti del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa, possono essere autorizzati, per gli anni dal 2001 al 2005, transiti di ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, provenienti dai ruoli e dai gradi ove risultino eccedenze rispetto ai volumi organici ovvero anche da altri ruoli e gradi espressamente indicati dal Capo di Stato maggiore di Forza armata di appartenenza;

Tenuto conto delle disponibilità relative ai ruoli, ai gradi ed alle professionalità di ciascuna Forza armata in relazione alle esigenze d'impiego;

Considerate le esigenze operative e funzionali da soddisfare per l'iniziale costituzione del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri;

Valutato che le consistenze numeriche indicate dai Capi di Stato maggiore dell'Esercito e dell'Aeronautica soddisfano le esigenze di cui sopra;

Sulla proposta del Capo di Stato maggiore della difesa;

Decreta:

Art. 1.

Iniziale costituzione del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri

1. Per la iniziale costituzione del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri è autorizzato, per l'anno 2002, il transito in detto ruolo di 132 ufficiali, dei quali 123 provenienti dall'Esercito e 9 dall'Aeronautica.

2. La ripartizione dei 132 ufficiali per comparto, specialità, grado ed anzianità di grado è stabilita nella tabella 1 allegata al presente decreto.

Art. 2.

Requisiti, titoli, e specifiche professionalità richiesti

1. Ai sensi del presente decreto può transitare nell'Arma dei carabinieri, a domanda, l'ufficiale che:

a) non abbia riportato una condanna per delitto non colposo;

b) non sia mai stato sottoposto a sanzione disciplinare di stato o sospensione dall'impiego;

c) non sia rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo o sottoposto a misure di prevenzione.

2. Le specifiche professionalità e gli eventuali, ulteriori titoli e requisiti preferenziali richiesti sono indicati nella tabella 2 allegata al presente decreto.

3. Costituisce in ogni caso titolo preferenziale l'aver prestato servizio nell'Arma dei carabinieri per almeno tre anni.

4. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti fino alla data di effettivo incorporamento nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri.

5. Le specifiche professionalità e gli eventuali ulteriori titoli e requisiti preferenziali richiesti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Domanda di transito

1. La domanda di transito dai ruoli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica al ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri deve essere presentata entro il 30 novembre 2001 al Comando di Corpo di appartenenza, che ne darà immediata e contestuale comunicazione alla direzione generale del personale militare e, per conoscenza, allo Stato maggiore della Forza armata di appartenenza ed al Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

2. Il Comando di Corpo, improrogabilmente entro il 15 dicembre 2001, provvederà a recapitare la domanda, corredata della copia autentica della documentazione caratteristica e matricolare, alla Direzione generale del personale militare.

Art. 4.

Commissione

1. La commissione per la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie di merito, è composta da:

a) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a Generale di divisione, presidente;

b) un ufficiale di grado non inferiore a Brigadier generale, o grado corrispondente, dell'Esercito, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri, membri;

c) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, segretario senza diritto di voto.

2. I componenti della commissione sono nominati dalla Direzione generale per il personale militare, su indicazione dell'Autorità di vertice della rispettiva Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

3. I componenti della commissione, presa visione dell'elenco degli ufficiali che hanno presentato domanda, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra loro ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

4. La commissione, previa individuazione dei criteri, valuta il possesso delle specifiche professionalità e degli eventuali, ulteriori titoli e requisiti preferenziali indicati nella tabella 2 allegata al presente decreto, attribuendo un punteggio in centesimi.

Art. 5.

Modalità di transito

1. Gli ufficiali transitati sono portati in diminuzione rispetto ai contingenti massimi definiti annualmente dal decreto interministeriale di cui all'art. 65, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. Il loro trasferimento nel ruolo tecnico-logistico ha luogo, con riferimento ai ruoli dell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'art. 56, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.

2. Gli effetti del transito decorrono dal 1° gennaio 2002.

Roma, 7 novembre 2001

Il Ministro: MARTINO

TABELLA 1

RIPARTIZIONE TRANSITI PER COMPARTO, SPECIALITA', RUOLO E GRADO

<table>
<tr><td></td><td colspan="7">ARMA DEI CARABINIERI
RUOLO TECNICO LOGISTICO
COMPARTO E SPECIALITÀ DI DESTINAZIONE</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="2">SANITARIO</td><td colspan="3">AMMINISTRATIVO</td><td colspan="2">TECNICO SCIENTIFICO E PSICOLOGICO</td><td rowspan="3">TOTALE</td></tr>
<tr><td colspan="2">SPECIALITÀ:
-VETERINARIA;
-MEDICINA E FARMACIA.</td><td colspan="3">SPECIALITÀ :
- AMMINISTRAZIONE;
- COMMISSARIATO.</td><td colspan="2">SPECIALITÀ (**):
- TELEMATICA;
- GENIO.</td></tr>
<tr><td>GRADO E RUOLO DI PROVENIENZA</td><td>UFFICIALI VETERINARI</td><td>UFFICIALI MEDICI E FARMACISTI</td><td>UFFICIALI AMMINISTRAZIONE.</td><td>UFFICIALI TRAMAT</td><td>UFFICIALI COMMISSARI</td><td>UFFICIALI GENIO</td><td>UFFICIALI TRASMISSIONI</td></tr>
<tr><td>COL.</td><td>-</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>-</td><td>6</td></tr>
<tr><td>TEN. COL.</td><td>2</td><td>25 (*)</td><td>19 (*)</td><td>6</td><td>2</td><td>5 (*)</td><td>2</td><td>61</td></tr>
<tr><td>MAGGIORE</td><td>1</td><td>12</td><td>11</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>2</td><td>26</td></tr>
<tr><td>CAPITANO</td><td>3</td><td>14</td><td>14</td><td>1</td><td>4</td><td>1</td><td>2</td><td>39</td></tr>
<tr><td>TOTALE</td><td>6</td><td>52 (*)</td><td>46 (*)</td><td>8</td><td>7</td><td>7 (*)</td><td>6</td><td>132</td></tr>
</table>

(*) di cui 3 appartenenti alla Forza armata Aeronautica;

(**) le rimanenti specialità "investigazioni scientifiche" e "psicologia" non sono interessate ai transiti previsti dal presente decreto.

TABELLA 1 - ANNESSO 1

ARMA DEI CARABINIERI - RUOLO TECNICO LOGISTICO
COMPARTO SANITARIO - SPECIALITÀ VETERINARIA
RIPARTIZIONE TRANSITI PER RUOLO, SPECIALITÀ, GRADO ED ANZIANITÀ DI GRADO

RUOLO DI PROVENIENZA	GRADO	ANZIANITA'	TOTALE	E.I.	A.M.
E.I.: Corpo sanitario (ruolo normale e ruolo speciale): - ufficiali veterinari.	Ten. Col.	uguale o anteriore al 31.12.2000	2	2	-
	Magg.	uguale o anteriore al 31.12.1999	1	1	-
	Cap.	uguale o anteriore al 31.12.1994	1	1	-
	Cap.	dal 01.01.1995 al 31.12.1997	1	1	-
	Cap.	dal 01.01.1998 al 31.12.1999	1	1	-
	TOTALE		**6**	**6**	-

TABELLA 1 - ANNESSO 2

ARMA DEI CARABINIERI - RUOLO TECNICO LOGISTICO
COMPARTO SANITARIO - SPECIALITÀ MEDICINA E FARMACIA
RIPARTIZIONE TRANSITI PER RUOLO, SPECIALITÀ, GRADO ED ANZIANITÀ DI GRADO

RUOLO DI PROVENIENZA	GRADO	ANZIANITA'	TOTALE	E.I.	A.M.
E.I.: Corpo sanitario (ruolo normale e ruolo speciale): - ufficiali medici (*); - ufficiali farmacisti. A.M.: Corpo sanitario aeronautico (ruolo normale): - ufficiali medici.	Col.		1	1	-
	Ten. Col.	uguale o anteriore al 31.12.1993	8	7	1
	Ten. Col.	dal 01.01.1994 al 31.12.1997	6	5	1
	Ten. Col.	dal 01.01.1998 al 31.12.2000	11	10	1
	Magg.	uguale o anteriore al 31.12.1999	3	3	-
	Magg.	dal 01.01.2000 al 31.12.2000	9	9	-
	Cap.	uguale o anteriore al 31.12.1994	5	5	-
	Cap.	dal 01.01.1995 al 31.12.1996	5	5	-
	Cap.	dal 01.01.1997 al 31.12.2000	4	4	-
	TOTALE		**51+1**	**48+1**	**3**

(*) Il transito del personale in possesso delle specializzazioni di anestesista rianimatore, cardiologo e radiologo, è limitato rispettivamente a 1, 3 e 3 unità.

TABELLA 1 - ANNESSO 3

ARMA DEI CARABINIERI - RUOLO TECNICO LOGISTICO
COMPARTO AMMINISTRATIVO – SPECIALITÀ AMMINISTRAZIONE
RIPARTIZIONE TRANSITI PER RUOLO, SPECIALITÀ, GRADO ED ANZIANITÀ DI GRADO

RUOLO DI PROVENIENZA	GRADO	ANZIANITÀ	TOTALE	E.I.	A.M.
E.I.: Corpo di amministrazione e commissariato (ruolo normale e ruolo speciale): - ufficiali di amministrazione. A.M.: Corpo di commissariato aeronautico (ruolo normale e ruolo speciale).	Col.		2	2	-
	Ten. Col.	uguale o anteriore al 31. 12. 1993	6	5	1
	Ten. Col.	dal 01.01.1994 al 31.12.1996	6	5	1
	Ten. Col.	dal 01.01.1997 al 31.12.2001	7	6	1
	Magg.	uguale o anteriore al 31.12.1998	4	4	-
	Magg.	dal 01.01.1999 al 31.12.2001	7	7	-
	Cap.	uguale o anteriore al 31.12.1994	4	4	-
	Cap.	dal 01.01.1995 al 31.12.1996	6	6	-
	Cap.	dal 01.01.1997 al 31.12.1998	4	4	-
	TOTALE		**44+2**	**41+2**	**3**
E.I.: Arma dei trasporti e materiali (ruolo normale e ruolo speciale).	Col.		1	1	-
	Ten. Col.	uguale o anteriore al 31.12.1993	3	3	-
	Ten. Col.	dal 01.01.1994 al 31.12.1995	1	1	-
	Ten. Col.	dal 01.01.1996 al 31.12.1999	2	2	-
	Cap.	uguale o anteriore al 31.12.1994	1	1	-
	TOTALE		**7+1**	**7+1**	**-**

TABELLA 1 - ANNESSO 4

ARMA DEI CARABINIERI - RUOLO TECNICO LOGISTICO
COMPARTO AMMINISTRATIVO - SPECIALITÀ COMMISSARIATO
RIPARTIZIONE TRANSITI PER RUOLO, SPECIALITÀ, GRADO ED ANZIANITÀ DI GRADO

RUOLO DI PROVENIENZA	GRADO	ANZIANITA'	TOTALE	E.I.	A.M.
E.I. Corpo di amministrazione e commissariato (ruolo normale e ruolo speciale): - ufficiali di commissariato.	Col.		1	1	-
	Ten. Col.	uguale o anteriore al 31.12.1996	1	1	-
	Ten. Col.	dal 01.01.1997 al 31.12.2001	1	1	-
	Cap.	uguale o anteriore al 31.12.1994	2	2	-
	Cap.	dal 01.01.1995 al 31.12.1996	1	1	-
	Cap.	dal 01.01.1997 al 31.12.1998	1	1	-
	TOTALE		**6+1**	**6+1**	-

TABELLA 1 - ANNESSO 5

ARMA DEI CARABINIERI - RUOLO TECNICO LOGISTICO
COMPARTO TECNICO SCIENTIFICO E PSICOLOGICO - SPECIALITÀ GENIO
RIPARTIZIONE TRANSITI PER RUOLO, SPECIALITÀ, GRADO ED ANZIANITÀ DI GRADO

RUOLO DI PROVENIENZA	GRADO	ANZIANITÀ	TOTALE	E.I.	A.M.
E.I.: Arma del genio (ruolo normale e ruolo speciale). **A.M.: Corpo del genio aeronautico – specialità infrastrutture e impianti (ruolo speciale).**	Col.		1	1	-
	Ten. Col.	uguale o anteriore al 31.12.1994	2	1	1
	Ten. Col.	dal 01.01.1995 al 31.12.1996	1	-	1
	Ten. Col.	dal 01.01.1997 al 31.12.2001	2	1	1
	Cap.	uguale o anteriore al 31.12.1996	1	1	-
	TOTALE		**6+1**	**3+1**	**3**

TABELLA 1 - ANNESSO 6

ARMA DEI CARABINIERI - RUOLO TECNICO LOGISTICO
COMPARTO TECNICO SCIENTIFICO E PSICOLOGICO - SPECIALITÀ TELEMATICA
RIPARTIZIONE TRANSITI PER RUOLO, SPECIALITÀ, GRADO ED ANZIANITÀ DI GRADO

RUOLO DI PROVENIENZA	GRADO	ANZIANITA'	TOTALE	E.I.	A.M.
E.I.: Arma delle trasmissioni (ruolo normale e ruolo speciale).	Ten. Col.	uguale o anteriore al 31.12.1998	1	1	-
	Ten. Col.	dal 01.01.1999 al 31.12.2000	1	1	-
	Magg.	uguale o anteriore al 31.12.2000	2	2	-
	Cap.	uguale o anteriore al 31.12.1998	2	2	-
	TOTALE		6	6	-

TABELLA 2 - ANNESSO 1

ARMA DEI CARABINIERI - RUOLO TECNICO LOGISTICO
COMPARTO SANITARIO – SPECIALITÀ VETERINARIA
SPECIFICHE PROFESSIONALITÀ, TITOLI E REQUISITI PREFERENZIALI, GRADO EDANZIANITÀ DI GRADO

VETERINARIA (6 Ufficiali)					
GRADO	**ANZIANITÀ**	**E.I**	**A.M**	**SPECIFICHE PROFESSIONALITÀ (di cui possederne almeno una)**	**TITOLI E REQUISITI PREFERENZIALI**
Tenente Colonnello	uguale o anteriore a 31.12.2000	2	-	Direttore infermeria quadrupedi – Addetto direzione veterinaria di comando militare territoriale – Ufficiale veterinario di battaglione – Impiego presso direzione veterinaria di regione militare.	Specializzazione in ispezione alimenti di origine animale. Anni di servizio nell'Arma con ponderazione incrementale.
Tot T.Col		2	-		
Maggiore	uguale o anteriore a 31.12.1999	1	-	Direttore servizio veterinario - Ufficiale veterinario di battaglione – Impiego presso direzione veterinaria di regione militare.	
Tot Magg		1	-		
Capitano	uguale o anteriore a 31.12.1994	1	-	Direttore servizio veterinario – Impiego presso direzione veterinaria di regione militare - Addetto infermeria quadrupedi – Ufficiale veterinario di battaglione - Addetto direzione veterinaria – Impiego presso scuola Corpo veterinario militare	
	01.01.1995 31.12.1997	1	-		
	01.01.1998 31.12.1999	1	-		
Tot. Cap.		3	-		
Totale		6	-		

TABELLA 2 - ANNESSO 2

ARMA DEI CARABINIERI - RUOLO TECNICO LOGISTICO
COMPARTO SANITARIO – SPECIALITÀ MEDICINA E FARMACIA
SPECIFICHE PROFESSIONALITÀ, TITOLI E REQUISITI PREFERENZIALI, GRADO EDANZIANITÀ DI GRADO (*)

MEDICINA E FARMACIA
(52 Ufficiali di cui 1 Colonnello)

GRADO	ANZIANITÀ	E.I	A.M	SPECIFICHE PROFESSIONALITÀ (di cui possederne almeno una)	SPECIALIZZAZIONI	TITOLI E REQUISITI PREFERENZIALI
Colonnello		1	-	Capo reparto medicina ospedale militare – Capo ufficio segreteria ospedale militare - Presidente commissione medica ospedaliera - Direttore ospedale militare di medicina legale – Direttore di sanità.		Direttore di sanità Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Anni di servizio nell'Arma con ponderazione incrementale.
Tenente Colonnello	uguale o anteriore a 31.12.1993	7	1	Capo reparto/Assistente reparto ospedale militare – Direttore servizio sanitario di reparto - Capo ufficio sanitario Distretto militare - Capo sezione sanità regione / Direzione sanità - Capo ufficio segreteria e personale di ospedale militare- medicina legale - Capo servizio sanitario grande unità - Responsabile ambulatorio centro militare di medicina legale – Ufficiale addetto	Medicina del lavoro Chirurgia d'urgenza Medicina dello Sport Ortopedia Fisiatria	Anni di servizio nell'Arma con ponderazione incrementale.
	01.01.1994 31.12.1997	5	1	Capo reparto/assistente reparto ospedale militare - Presidente commissione medica ospedaliera – Responsabile ambulatorio ospedale militare – Direttore servizio sanitario di Reparto - Capo nucleo selettori di Distretto militare - Capo sezione sanità regione/direzione sanità - Capo ufficio segreteria e personale di ospedale militare - Capo sezione sanitario e veterinaria.	Chirurgia Generale Chirurgia Vascolare Urologia Pneumologia.	
	01.01.1998 31.12.2000	10	1	Capo reparto/assistente reparto di ospedale militare - Capo servizio sanitario di grande unità – Responsabile ambulatorio commissione medica ospedaliera/ospedale militare - Capo sezione sanitario e veterinaria/ sanità militare interforze – Direttore servizio sanitario di reparto - Capo sezione sanità regione/Direzione sanità – Capo ufficio/Addetto direzione sanità – Capo ufficio/sezione del centro nazionale selezione e reclutamento - Capo ufficio segreteria e personale di ospedale militare - Capo nucleo selettori distretto militare – Addetto reparto ospedale militare	Ortopedia riabilitativa–Medicina Fisica - Oculistica - Anestesia e Rianimazione - Otorinolaringoiatria - Igiene con indirizzo ospedaliero - Psichiatria - Cardiologia - Malattie del fegato e del ricambio – Ematologia.	
Tot T.Col		22	3			
Maggiore	uguale o anteriore a 31.12.1999	3	-	Capo reparto/assistente/addetto reparto di ospedale militare - Responsabile ambulatorio ospedale militare - Direttore servizio sanitario di reparto - Capo sezione sanità di reparto - Addetto infermeria speciale – Addetto direzione generale personale militare – Addetto distretto militare.	Medicina del Lavoro Medicina Interna Chirurgia Generale.	
	01.01.2000 31.12.2000	9	-	Direttore/addetto servizio sanitario di reparto – Capo sezione sanità regione/direzione sanità — Assistente reparto di ospedale militare – Addetto distretto militare – Capo sezione del centro nazionale selezione e reclutamento – Membro commissione medica ospedaliera - Direttore servizio sanitario di distretto militare	Dermatologia – Medicina dello Sport – Medicina del Lavoro – Medicina Legale – Radiologia – Chirurgia Generale e Oculistica.	
Tot Magg		12	-			

GRADO	ANZIANITÀ	E.I	A.M	SPECIFICHE PROFESSIONALITÀ (di cui possederne almeno una)	SPECIALIZZAZIONI	TITOLI E REQUISITI PREFERENZIALI
Capitano	uguale o anteriore a 31.12.1994	5	-	Direttore servizio sanitario di reparto - Capo sezione del centro nazionale selezione e reclutamento - Capo servizio consiglio psicologico – Capo sezione sanità - Membro commissione medica ospedaliera - Ufficiale addetto.	Dermatologia - Psichiatria - Medicina Legale Oculistica – Gastroenterologia – Infettivologia - Radiologia	Anni di servizio nell'Arma con ponderazione incrementale.
	01.01.1995 31.12.1996	5	-	Direttore/addetto servizio sanitario di reparto - Addetto servizio sanitario/infermeria - Addetto ospedale militare - Capo sezione sanità - Addetto accademia militare interforze - Ufficiale addetto.	Cardiologia - Medicina Legale - Medicina del Lavoro – Radiologia – Chirurgia Generale.	
	01.01.1997 31.12.2000	4	-	Direttore servizio sanitario di reparto - Capo sezione sanità - Addetto servizio sanitario/Infermeria - Addetto accademia militare interforze.		
Tot. Cap.		14	-			
Totale		1+48	3			

(*) Il transito del personale in possesso delle specializzazioni di anestesista rianimatore, cardiologo e radiologo, è limitato rispettivamente a 1, 3 e 3 unità.

TABELLA 2 - ANNESSO 3

ARMA DEI CARABINIERI - RUOLO TECNICO LOGISTICO
COMPARTO AMMINISTRATIVO – SPECIALITÀ AMMINISTRAZIONE
SPECIFICHE PROFESSIONALITÀ, TITOLI E REQUISITI PREFERENZIALI, GRADO EDANZIANITÀ DI GRADO

AMMINISTRAZIONE (46 Ufficiali di cui 2 Colonnelli)					
GRADO	**ANZIANITÀ**	**E.I**	**A.M**	**SPECIFICHE PROFESSIONALITÀ (di cui possederne almeno una)**	**TITOLI E REQUISITI PREFERENZIALI**
Colonnello		2	-	Direttore di amministrazione - Capo gestione denaro - Capo servizio amministrativo - Capo sezione giuridico amministrativa del comando del Corpo di amministrazione - Capo ufficio logistico amministrativo del comando del Corpo di amministrazione - Capo ufficio amministrazione dello Stato maggiore Esercito.	Laurea in giurisprudenza o materie economiche o scienze politiche. Direttore di amministrazione Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Anni di servizio nell'Arma con ponderazione incrementale.
Tenente Colonnello	uguale o anteriore a 31.12.1993	5	1	Capo servizio amministrativo - Vice direttore di amministrazione - Capo gestione denaro - Addetto sezione direzione amministrazione - Addetto ufficio pianificazione programmazione e bilancio - Capo ufficio contratti e approvvigionamenti - Capo sezione ufficio pianificazione programmazione e bilancio - Capo sezione direzione amministrazione - Capo sezione contratti - Capo sezione ufficio informatica.	Laurea in giurisprudenza o materie economiche o scienze politiche. Capo servizio/Capo gestione denaro Ente carabinieri Esperienze di servizio nel settore pianificazione, programmazione e bilancio. Anni di servizio nell'Arma con ponderazione incrementale.
	01.01.1994 31.12.1996	5	1	Capo servizio amministrativo – Capo/addetto sezione ufficio pianificazione programmazione e bilancio - Capo/addetto sezione direzione di amministrazione - Capo ufficio approvvigionamenti.	
	01.01.1997 31.12.2001	6	1	Capo sezione direzione di amministrazione – Capo sezione ufficio bilancio – Addetto sezione ufficio pianificazione programmazione e bilancio – Capo servizio amministrativo – Capo gestione denaro	
Tot T.Col		**16**	**3**		
Maggiore	uguale o anteriore a 31.12.1998	4	-	Capo servizio amministrativo – Capo gestione denaro - Capo sezione ufficio approvvigionamenti - Capo/addetto sezione direzione amministrazione - Addetto sezione ufficio pianificazione programmazione e bilancio - Capo ufficio contratti e approvvigionamenti.	
	01.01.1999 31.12.2001	7	-	Capo/addetto servizio amministrativo - Capo gestione denaro - Capo/addetto sezione direzione di amministrazione.	
Tot Magg		**11**	**-**		
Capitano	uguale o anteriore a 31.12.1994	4	-	Capo gestione denaro - Capo ufficio contratti e approvvigionamenti - Capo gestione denaro e T.E.A.Q. - Capo ufficio T.E.A.Q. – Cassiere.	
	01.01.1995 31.12.1996	6	-	Capo gestione denaro - Capo gestione denaro e T.E.A.Q. – Segretario direttore di amministrazione - Addetto sezione ufficio pianificazione programmazione e bilancio - Addetto sezione ufficio bilancio - Capo/addetto servizio amministrativo - Capo gestione denaro e materiali - Cassiere - Capo sezione approvvigionamenti	
	01.01.1997 31.12.1998	4	-	Capo servizio amministrativo - Capo gestione denaro - Capo ufficio T.E.A.Q. - Cassiere.	
Tot. Cap.		**14**			
Totale		**2+41**	**3**		

TABELLA 2 - ANNESSO 3-*bis*

ARMA DEI CARABINIERI - RUOLO TECNICO LOGISTICO
COMPARTO AMMINISTRATIVO – SPECIALITÀ AMMINISTRAZIONE
SPECIFICHE PROFESSIONALITÀ, TITOLI E REQUISITI PREFERENZIALI, GRADO EDANZIANITÀ DI GRADO (*)

TRASPORTI E MATERIALI (*) (8 Ufficiali di cui 1 Colonnello)					
GRADO	**ANZIANITÀ**	**E.I**	**A.M**	**SPECIFICHE PROFESSIONALITÀ (di cui possederne almeno una)**	**TITOLI E REQUISITI PREFERENZIALI**
Colonnello		1	-	Direttore della motorizzazione - Capo ufficio area centrale (SM/Ispettorati) – Direttore officina media– Comandante battaglione logistico – Capo ufficio trasporti	Direttore di motorizzazione Comando generale dell'Arma dei carabinieri. 1 anno Direttore/Comandante organo logistico manutenzione. Anni di servizio nell'Arma con ponderazione incrementale.
Tenente Colonnello	uguale o anteriore a 31.12.1993	3	-	Capo ufficio motorizzazione - Capo ufficio area centrale (SM/Ispettorati) – Comandante sezione motorizzazione – Addetto alle lavorazioni – Comandante autoreparto	3 anni Direzione di motorizzazione Comando generale Arma. 1 anno Direttore/Comandante organo logistico manutenzione. Anni di servizio nell'Arma con ponderazione incrementale.
	01.01.1994 31.12.1995	1	-	Comandante autosezione – Addetto alle lavorazioni – Comandante autoreparto – Capo/Addetto sezione direzione di motorizzazione - Capo ufficio motorizzazione - Capo ufficio area centrale (SM/Ispettorati).	
	01.01.1996 31.12.1999	2	-	Comandante autosezione – Addetto alle lavorazioni – Comandante autoreparto – Capo/addetto sezione direzione di motorizzazione - Capo ufficio motorizzazione - Capo ufficio area centrale (SM/Ispettorati) – Capo sezione ufficio logistico – Capo ufficio materiali.	
Tot T.Col		6	-		
Capitano	uguale o anteriore a 31.12.1994	1	-	Comandante plotone trasporti – Comandante plotone ente addestrativo – Comandante compagnia mista Forze armate e Forze di polizia – Addetto alle lavorazioni – Addetto sezione motorizzazione – Addetto sezione elettronica – Addetto organo logistico manutenzione	Anni di servizio nell'Arma con ponderazione incrementale.
Tot. Cap.		1	-		
Totale		1+7	-		

(*) attesa la mancanza della specifica professionalità nel ruolo di destinazione, i suddetti ufficiali transiteranno nella specialità Amministrazione

TABELLA 2 - ANNESSO 4

ARMA DEI CARABINIERI - RUOLO TECNICO LOGISTICO
COMPARTO AMMINISTRATIVO – SPECIALITÀ COMMISSARIATO
SPECIFICHE PROFESSIONALITÀ, TITOLI E REQUISITI PREFERENZIALI, GRADO EDANZIANITÀ DI GRADO

COMMISSARIATO (7 Ufficiali di cui 1 Colonnello)					
GRADO	**ANZIANITÀ**	**E.I**	**A.M**	**SPECIFICHE PROFESSIONALITÀ (di cui possederne almeno una)**	**TITOLI E REQUISITI PREFERENZIALI**
Colonnello		1	-	Direttore di commissariato – Capo sezione casermaggio – Ufficiale pagatore – Capo ufficio coordinamento tecnico – Capo del servizio e direttore di commissariato di regione militare – Capo sezione mobilitazione direzione commissariato di regione militare	Laurea in giurisprudenza o materie economiche o scienze politiche. Direttore di commissariato Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Anni di servizio nell'Arma con ponderazione incrementale.
Tenente Colonnello	uguale o anteriore a 31.12.1996	1		Capo/addetto sezione direzione commissariato – Capo ufficio contratti e contenzioso – Capo ufficio vettovagliamento – Capo ufficio servizi e controlli tecnici di Comando servizi commissariato – Addetto sezione casermaggio.	Laurea in giurisprudenza o materie economiche o scienze politiche. Perito in merceologia e chimica applicata. Anni di servizio nell'Arma con ponderazione incrementale.
	11.1.1997 31.12.2001	1	-	Direttore di mensa - Addetto al vettovagliamento.	
Tot T. Col		2	-		
Capitano	uguale o anteriore a 31.12.1994	2	-	Capo/addetto sezione direzione di commissariato – Capo sez. e ufficiale rogante della direzione di commissariato – Addetto vettovagliamento.	
	01.01.1995 31.12.1996	1	-	Addetto sezione direzione di commissariato – Addetto sez. ufficio coordinamento tecnico della direzione generale di commissariato – Comandante sezione corso di commissariato.	
	01.01.1997 31.12.1998	1	-	Addetto sezione direzione di commissariato - Ufficiale rogante – Addetto ufficio Vettovagliamento.	
Tot. Cap.		4	-		
Totale		1+6			

TABELLA 2 - ANNESSO 5

ARMA DEI CARABINIERI - RUOLO TECNICO LOGISTICO
COMPARTO TECNICO SCIENTIFICO E PSCICOLOGICO – SPECIALITÀ GENIO
SPECIFICHE PROFESSIONALITÀ, TITOLI E REQUISITI PREFERENZIALI, GRADO EDANZIANITÀ DI GRADO

GENIO (7 Ufficiali di cui 1 Colonnello)					
GRADO	ANZIANITÀ	E.I	A.M	SPECIFICHE PROFESSIONALITÀ (di cui possederne almeno una)	TITOLI E REQUISITI PREFERENZIALI
Colonnello		1	-	Capo sezione lavori - Comandante battaglione genio – Direttore lavori genio.	Laurea in ingegneria o architettura. Direttore lavori genio Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Anni di servizio nell'Arma con ponderazione incrementale.
Tenente Colonnello	uguale o anteriore a 31.12.1994	1	1	Comandante plotone genio - Comandante compagnia genio - Addetto sezione infrastrutture - Capo/addetto sezione lavori direzione genio - Direttore dei lavori - Capo ufficio infrastrutture e poligoni - Addetto sezione infrastrutture - Capo ufficio studi e normativa ispettorato infrastrutture di Stato maggiore Esercito	Laurea in ingegneria o architettura. Impiego almeno triennale ambito Direzione lavori. Anni di servizio nell'Arma con ponderazione incrementale.
	01.01.1995 31.12.1996	-	1		
	01.01.1997 31.12.2001	1	1		
Tot T.Col		2	3		
Capitano	uguale o anteriore a 31.12.1996	1	-	Capo/addetto sezione lavori direzione genio – Comandante plotone genio – Addetto sezione impianti tecnologici ufficio infrastrutture di Stato maggiore Esercito – Addetto sezione poligoni ufficio infrastrutture di Stato Maggiore Esercito.	
Tot. Cap.		1	-		
Totale		1+3	3		

TABELLA 2 - ANNESSO 6

ARMA DEI CARABINIERI - RUOLO TECNICO LOGISTICO
COMPARTO TECNICO SCIENTIFICO E PSCICOLOGICO – SPECIALITÀ TELEMATICA
SPECIFICHE PROFESSIONALITÀ, TITOLI E REQUISITI PREFERENZIALI, GRADO EDANZIANITÀ DI GRADO

TRASMISSIONI (6 Ufficiali)					
GRADO	ANZIANITÀ	E.I	A.M	SPECIFICHE PROFESSIONALITÀ (di cui possederne almeno una)	TITOLI E REQUISITI PREFERENZIALI
Tenente Colonnello	uguale o anteriore a 31.12.1998	1	-	Capo centro trasmissioni – Comandante compagnia TLC - Impiego per almeno tre anni nel settore TLC in ambito stato maggiore di organismi centrali o direzione generale della Difesa, con esperienza nella gestione finanziaria dei capitoli di competenza – Ufficiale addetto alle trasmissioni.	Laurea in ingegneria elettronica o delle telecomunicazioni. Esperienza di progettazione di reti digitali in ponte radio, di reti radiomobili, di reti radio HF, di sale operative in esercizio presso le FF.PP.. Anni di servizio nell'Arma con ponderazione incrementale.
	01.01.1999 31.12.2000	1	-		
Tot T.Col		2	-		
Maggiore	uguale o anteriore a 31.12.2000	2	-	Comandante compagnia TLC - Impiego per almeno tre anni nel settore TLC in ambito stato maggiore di organismi centrali o direzione generale della Difesa, con esperienza nella gestione finanziaria dei capitoli di competenza – Ufficiale addetto alle trasmissioni.	
Tot Magg		2	-		
Capitano	uguale o anteriore a 31.12.1998	2	-	Comandante compagnia TLC - Impiego per almeno tre anni nel settore TLC in ambito stato maggiore di organismi centrali o direzione generale della Difesa, con esperienza nella gestione finanziaria dei capitoli di competenza – Ufficiale addetto alle trasmissioni.	
Tot. Cap.		2	-		
Totale		6	-		

01A12238

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 ottobre 2001.

Ridefinizione della commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazioni per gli artigiani.

IL DIRETTORE REGGENTE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI LECCO

Visti gli articoli 44 e 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 1/2001 dell'11 maggio 2001 di costituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Lecco;

Visti i dati in possesso dell'ufficio sulle organizzazioni dei lavoratori autonomi dell'artigianato della provincia di Lecco e stabilito il grado della loro rappresentatività e del loro interesse alle funzioni dell'I.N.P.S. in relazione al potere di decisione ai ricorsi ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali operanti nella provincia di Lecco;

Ravvisata l'opportunità di rivedere la composizione della commissione speciale lavoratori artigiani già costituita con decreto n. 4/2001 del 30 maggio 2001, a garanzia della rappresentanza proporzionale degli interessi di ciascuna organizzazione sindacale in relazione al grado di rappresentatività;

Decreta:

La commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazioni di cui alle lettere *b)* ed *f)* del n. 1 per gli artigiani di cui al n. 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, presso la sede dell'I.N.P.S. di Lecco, sarà presieduta dal sig. Alessio Corti, componente del comitato provinciale I.N.P.S. di cui al decreto n. 01/2001 dell'11 maggio 2001 e sarà composta dai membri di cui ai numeri 4, 5, 6 del capoverso art. 44 della legge n. 88/1989 e dai seguenti rappresentanti della categoria:

1) sig. Roberto Albieri, Unione provinciale artigiana;

2) sig. Innocente Colombo, Unione provinciale artigiana;

3) sig. Loredana Leonardi, Unione provinciale artigiana;

4) sig. Ernesto Galeazzi, Confederazione nazionale artigianato.

La commissione di cui sopra ha la stessa durata del comitato provinciale I.N.P.S. di Lecco.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n. 4/2001 e verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Lecco, 10 ottobre 2001

Il direttore reggente: GALEAZZI

01A12018

DECRETO 16 ottobre 2001.

Nomina, in rappresentanza dei lavoratori (CGIL), di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro.

IL DIRETTORE REGGENTE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Vista la legge n. 533/1973;

Visto il proprio decreto n. 5/99 del 28 aprile 1999, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro e nominato componente supplente in rappresentanza dei lavoratori (CGIL) il sig. Giancarlo Baldin;

Considerato che il sig. Giancarlo Baldin in data 5 ottobre 2001, ha rassegnato le dimissioni da componente supplente della suddetta commissione;

Vista la nota del 9 ottobre 2001 della CGIL di Padova, con la quale è stata designata, in sostituzione del sig. Giancarlo Baldin, la sig.ra Claudia Sette;

Ritenuto di dover procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

La sig.ra Claudia Sette, nata il 4 gennaio 1946 ad Albignasego, è nominata, in rappresentanza dei lavoratori (CGIL), componente supplente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, in sostituzione del sig. Giancarlo Baldin.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 16 ottobre 2001

Il direttore reggente: ORLANDI

01A12019

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 20 settembre 2001.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di tre francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Scuole e Università» dedicati all'Università degli studi di Pavia, all'Università degli studi di Bari e al liceo scientifico statale «Camillo Cavour», in Roma, nel valore di L. 800 - € 0,41 per ciascun soggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'ORGANIZZAZIONE - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Scuole e Università»;

Visto il decreto 8 settembre 2000, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 2001, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare tre francobolli appartenenti alla serie in parola, da emettere nell'anno 2001, dedicati all'Università degli studi di Pavia, all'Università degli studi di Bari e al liceo scientifico statale «Camillo Cavour», in Roma;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», in corso di conversione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2001, tre francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Scuole e Università» dedicati all'Università degli studi di Pavia, all'Università degli studi di Bari e al liceo scientifico statale «Camillo Cavour», in Roma, nel valore di L. 800 - € 0,41, per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati in calcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30 per i francobolli dedicati all'Università di Pavia e al liceo scientifico in Roma; mm 30×40 per il francobollo dedicato all'Università di Bari; formato stampa: mm 36×26 per i francobolli dedicati all'Università di Pavia e al liceo scientifico, in Roma e mm 26×36 per il francobollo dedicato all'Università di Bari; dentellatura: 14×13¼ per i francobolli dedicati all'Università di Pavia e al liceo scientifico, in Roma e 13¼×14 per il francobollo dedicato all'Università di Bari; colore: monocromia; tiratura tre milioni e cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 40.000» «€ 20,66».

La vignetta del francobollo dedicato all'Università degli studi di Pavia raffigura il cortile interno dell'antico Ateneo; in alto a sinistra è riprodotto il sigillo dell'Università.

La vignetta del francobollo dedicato all'Università degli studi di Bari raffigura uno scorcio del cortile interno dell'Ateneo; in basso a destra è riprodotto il sigillo dell'Università.

La vignetta del francobollo dedicato al liceo scientifico statale «Camillo Cavour», in Roma, raffigura la facciata principale dell'istituto scolastico, situato nel centro storico della città.

Completano i francobolli le rispettive leggende «UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA», «UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI» e «LICEO SCIENTIFICO STATALE C. CAVOUR - ROMA», la scritta «ITALIA» ed il valore «800» «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2001

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il direttore generale del servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione
FIORENTINO

01A12194

DECRETO 20 settembre 2001.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «I tesori dei musei e degli archivi nazionali» dedicata al Museo nazionale archeologico di Taranto, nel valore di L. 1.000 - € 0,52.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'ORGANIZZAZIONE - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1992, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1993, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «I tesori dei musei e degli archivi nazionali»;

Visto il decreto 8 settembre 2000, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 2001, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare un francobollo appartenente alla serie in parola, da emettere nell'anno 2001, al Museo archeologico di Taranto;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», in corso di conversione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2001, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «I tesori dei musei e degli archivi nazionali» dedicato al Museo nazionale archeologico di Taranto, nel valore di L. 1.000 - € 0,52.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼; colore: policromia a cinque colori; tiratura tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 50.000» «€ 25,82».

La vignetta raffigura, su un fondino bordeaux, due preziosissime opere tra le numerose conservate presso il Museo nazionale archeologico di Taranto, istituito nel 1887 e precisamente, a sinistra un particolare della Teca in forma di conchiglia, proveniente dalla tomba degli Ori di Canosa e, a destra, lo splendido Orecchino in oro a navicella, testimonianza dell'antica arte orafa tarantina, conservato nella Sala degli ori.

Completano il francobollo la leggenda «MUSEO NAZIONALE ARCHEOLOGICO TARANTO», la scritta «ITALIA» ed il valore «1000» «€ 0,52».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2001

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il direttore generale del servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione
FIORENTINO

01A12195

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 5 novembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato/irregolare funzionamento dell'ufficio locale delle entrate di Roma 2.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato/irregolare funzionamento dell'ufficio locale delle entrate di Roma 2, nei giorni 2 e 3 ottobre 2001.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'ufficio ha operato con orario ridotto nei giorni 2 e 3 ottobre 2001 per un guasto alla rete Telecom interna che ha provocato l'impossibilità di collegarsi con la rete informatica dell'anagrafe tributaria dalle ore 13,30 del 2 ottobre 2001 fino alle ore 11,30 del 3 ottobre 2001.

Al procedimento ha partecipato il garante del contribuente della regione Lazio.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 5 novembre 2001

Il direttore regionale: DI IORIO

01A12269

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 23 ottobre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Livorno - Servizio di pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LE REGIONI TOSCANA E UMBRIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999.

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il

5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Viste le note dell'ufficio provinciale del territorio di Livorno n. 153675 del 6 ottobre 2001 e senza protocollo dell'8 ottobre 2001 e del 9 ottobre 2001, con le quali è stata comunicata la causa ed il periodo del mancato o irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio, consistito nel fatto che nei giorni 6 e 8 e il giorno 9 fino alle 11,45 non è stato svolto alcun servizio al pubblico, sia da attribuirsi al guasto all'impianto telematico e alla rete verificatosi;

Accertato che il mancato o irregolare funzionamento del servizio, che ha prodotto disagi anche ai contribuenti, è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzione organizzativa dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente, che in data 18 ottobre 2001 con prot. n. 202 ha confermato la suddetta circostanza;

Considerato che occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Livorno - Servizio di pubblicità immobiliare, nei giorni 6 e 8 ottobre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 23 ottobre 2001

Il direttore compartimentale: MACCHIA

01A12197

DECRETO 24 ottobre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Ravenna.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA E MARCHE

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Visto l'art. 9, comma 1, di detto regolamento che stabilisce che i ruoli, i poteri e le procedure precedentemente poste in essere dal Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore di detto regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate all'art. 6 di detto regolamento;

Vista la nota prot. n. 159925 del 4 ottobre 2001 del direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Ravenna, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare;

Accertato che il mancato funzionamento, causato da furto nei locali di detto servizio, è dipeso da evento eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente sul mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Ravenna;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Ravenna il 4 ottobre 2001.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 24 ottobre 2001

Il direttore compartimentale: MARINO

01A12020

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Approvazione della relazione previsionale e programmatica per il 2002

Si comunica che il CIPE, nella seduta del 27 settembre 2001, ha approvato la relazione previsionale e programmatica per il 2002 e ne ha autorizzato la trasmissione al Parlamento con i relativi allegati.

01A12241

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 9 novembre 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8930
Yen giapponese	107,47
Corona danese	7,4496
Lira Sterlina	0,61440
Corona svedese	9,4244
Franco svizzero	1,4667
Corona islandese	93,47
Corona norvegese	7,8935
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,57366
Corona ceca	33,382
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	251,00
Litas lituano	3,5713
Lat lettone	0,5549
Lira maltese	0,4016
Zloty polacco	3,6372
Leu romeno	27808
Tallero sloveno	220,4728
Corona slovacca	43,039
Lira turca	1387000
Dollaro australiano	1,7347
Dollaro canadese	1,4278
Dollaro di Hong Kong	6,9653
Dollaro neozelandese	2,1321
Dollaro di Singapore	1,6292
Won sudcoreano	1141,25
Rand sudafricano	8,5905

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A12296

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa C.E.D.R.A.S. (fra dipendenti RAS) soc. coop. a r.l.», in Trieste.

Con deliberazione n. 3479 del 18 ottobre 2001 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la seguente società cooperativa:

«Cooperativa C.E.D.R.A.S. (fra dipendenti RAS) soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 12 marzo 1949 per rogito notaio dott. Mario Froglia di Trieste.

01A12224

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651263/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77